



ITALIA

GUIDA PER I VERIFICATORI DI FATTI

**Fact-Checkers Legal
Support Initiative**

MLDI
Media Legal
Defence Initiative

**REPORTERS
COMMITTEE**
FOR FREEDOM OF THE PRESS

IFCN
@Poynter

GUIDA PER I VERIFICATORI DI FATTI ITALIA

I. INTRODUZIONE	1
II. DIFFAMAZIONE	2
A. Introduzione	2
B. Reato di diffamazione	2
C. Illecito civile di diffamazione	7
III. PRIVACY.....	8
A. Quadro costituzionale sulla privacy	8
B. Regolamento sovranazionale sulla privacy	9
C. Legislazione nazionale sulla privacy	10
D. Obblighi di privacy aggiuntivi	12
E. Difese contro le violazioni della privacy.....	13
IV. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.....	14
A. Quadro costituzionale per il diritto all'informazione	14
B. Quadro legislativo per il diritto all'informazione	14
C. Procedimenti e documenti giudiziari	15
V. DIRITTO D'AUTORE	17
A. Cosa può essere protetto dal diritto d'autore?	17
B. Chi detiene il diritto d'autore per un'opera?	18
C. Limitazioni e uso corretto	18

INTRODUZIONE

Da Di Steven Finizio, The WilmerHale Arbitration Group, Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr, LLP

1. La presente Guida sintetizza il regime giuridico vigente in Italia in materia di diritti e obblighi potenzialmente rilevanti per i verificatori di fatti. Come spiegato di seguito, questi includono diffamazione, diritti alla privacy, diritto all'informazione e diritto d'autore.

DIFFAMAZIONE

A. *Introduzione*

3. Secondo la legge italiana, la diffamazione è definita come la comunicazione di affermazioni che danneggiano la reputazione di una persona.¹ La diffamazione può comportare la responsabilità sia civile che penale.

4. Come spiegato di seguito, la diffamazione può comportare in sede penale sia sanzioni penali (una multa o la reclusione)² e parallelamente il pagamento di un risarcimento per danni patrimoniali e morali,³ in alternativa la responsabilità civile può portare solo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.⁴

B. *Reato di diffamazione*

5. La responsabilità penale è regolata dal Codice Penale italiano. Inoltre, alcuni reati relativi alla diffamazione sono contenuti nella legislazione penale speciale, ovvero in leggi e decreti.⁵

6. In particolare, la diffamazione è un reato ai sensi di quanto segue:

a. dell'articolo 595 del Codice Penale; e

b. della legge n. 47/1948 sulle disposizioni in materia di stampa, diffamazione, reati commessi contro la professione e il processo penale (la "Legge sulla stampa").⁶

7. Ai sensi dell'articolo 595 del Codice Penale, si commette diffamazione quando si rilascia una dichiarazione che offende la reputazione di un'altra persona.⁷

8. Ai sensi della Legge sulla stampa, una persona può essere ritenuta colpevole di diffamazione anche qualora diffami un'altra persona attraverso pubblicazioni a mezzo stampa⁸ facendo riferimento a un fatto specifico (un evento identificabile e irripetibile).⁹ Mentre l'articolo 595 del Codice Penale copre tutti i tipi di media (incluse riviste online e altri media non a mezzo stampa), la Legge sulla stampa è applicabile solo ai reati commessi attraverso pubblicazioni a mezzo stampa, cioè "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione" come giornali, pubblicazioni di agenzie di stampa e periodici.¹⁰

9. Poiché la Legge sulla stampa si applica solo alle pubblicazioni a stampa, un maggior numero di casi di diffamazione è coperto dal Codice Penale piuttosto che dalla Legge sulla stampa.¹¹ Tuttavia, in almeno un caso recente, la Corte di Cassazione, la corte di ultima istanza, ha applicato la Legge sulla stampa a una pubblicazione di un giornale online.¹²

1. Procedura

10. L'azione penale per diffamazione richiede una querela da parte della persona che è vittima della dichiarazione presumibilmente diffamatoria (il "soggetto") contro la persona che ha fatto la dichiarazione ("l'agente"),¹³ che deve essere presentata al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria (ad esempio, i Carabinieri), o a un agente consolare all'estero entro tre mesi dal momento in cui il soggetto diventa consapevole della dichiarazione in questione.¹⁴

2. Elementi del reato di diffamazione

11. Il reato di diffamazione comprende tre elementi generali che si applicano sia in base al Codice Penale che alla Legge sulla stampa:

a. *Offesa contro la reputazione degli altri*: per essere diffamatoria, la dichiarazione è caratterizzata dall'offesa della reputazione altrui.¹⁵ Tale affermazione può riguardare il carattere, il talento, l'abilità professionale, le caratteristiche fisiche o altre qualità personali del soggetto.¹⁶ La reputazione ai fini del reato di diffamazione si riferisce all'opinione o alla stima acquisite dalle persone nella comunità in cui vivono.¹⁷

b. *Assenza del soggetto*: per essere diffamatoria, la dichiarazione in questione deve essere fatta in assenza della vittima della stessa. A seconda del contesto, l'assenza può significare che (1) il soggetto sia fisicamente assente quando viene formulata la dichiarazione o (2) che l'affermazione non sia diretta al soggetto. Le comunicazioni dirette al soggetto (come telefonate, e-mail, messaggi di testo, scritti o disegni fatti o inviati al soggetto) non costituiscono pertanto diffamazione.¹⁸

c. *Comunicazione ad altre persone*: la dichiarazione in questione deve essere comunicata anche a una o più persone diverse dal soggetto. Questa comunicazione può essere orale o scritta.¹⁹

12. Secondo la Legge sulla stampa, il reato di diffamazione prevede un elemento in più: la dichiarazione deve essere comunicata attraverso pubblicazioni a mezzo stampa.²⁰

3. Sanzioni per il reato di diffamazione

a) Codice Penale

13. La pena per diffamazione ai sensi del Codice Penale è la reclusione fino a un anno o una multa fino a € 1.032.²¹

14. In determinate circostanze, si applicano sanzioni potenzialmente più severe:

a. *Diffamazione di un fatto specifico*: se la diffamazione si riferisce a un fatto specifico, la pena consiste nella reclusione fino a due anni o in una multa fino a € 2.065.²² La giurisprudenza ha affermato che la diffamazione è resa "più credibile" dove le espressioni utilizzate evocano azioni concrete con un chiaro valore negativo per la comprensione del destinatario della comunicazione.²³

b. *Diffamazione attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione*: la pena per diffamazione può anche essere più grave se il crimine è commesso attraverso una pubblicazione, compresi giornali, periodici, blog, riviste online, trasmissioni radiofoniche e televisive e social media. La pena in questi casi è la reclusione da sei mesi a tre anni (a differenza di un massimo di un anno ai sensi della disposizione generale) o una multa di almeno 516 euro.²⁴

c. *Diffamazione nei confronti di un organo politico, amministrativo o giudiziario*: la pena è più grave se la diffamazione è diretta contro un organo politico, amministrativo o giudiziario rispetto alla diffamazione commessa contro persone fisiche.²⁵ Tuttavia, la legge non specifica la pena in questi casi.

b) Legge sulla stampa

15. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulla stampa, una dichiarazione diffamatoria in una pubblicazione stampata (pubblicazioni di agenzie di stampa e periodici) che fa riferimento a un fatto specifico è punita con la reclusione da uno a sei anni o con una multa minima di 258 euro.²⁶

16. La Legge sulla stampa consente inoltre al soggetto di richiedere il risarcimento dei danni (come in tutti i procedimenti penali in Italia), nonché un risarcimento monetario aggiuntivo per il danno alla reputazione subito nello stesso procedimento. L'importo assegnato dipende dal danno causato, che a sua volta è determinato considerando la gravità del reato e l'ambito di distribuzione e diffusione degli stampati.²⁷

4. Estensione dell'ambito di applicazione del reato di diffamazione

17. Come spiegato di seguito, la giurisprudenza ha in alcuni casi esteso l'ambito di applicazione del reato di diffamazione ai sensi del Codice Penale a: (a) diffamazione implicita e (b) nuove tecnologie e piattaforme online compresi blog e social media. Questi casi sono trattati di seguito.

a) Diffamazione implicita

18. La Corte di Cassazione ha dichiarato che una dichiarazione non deve necessariamente riferirsi espressamente al soggetto per nome: perché sia diffamatoria è necessario che esistano sufficienti informazioni per identificare il soggetto indirettamente o implicitamente. Nel 2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato che "è sufficiente che siano inclusi dettagli sufficienti da consentire l'identificazione della persona offesa da un minimo di due persone".²⁸

b) Diffamazione sui social media

19. La giurisprudenza ha dichiarato che la diffamazione attraverso i social media costituisce "diffamazione aggravata" ai sensi dell'articolo 595, paragrafo 3 del Codice Penale ("diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione pubblici") perché i post online hanno il potenziale per raggiungere un numero indeterminato di persone e sono pertanto paragonabili alla diffamazione a mezzo stampa.²⁹

20. In particolare, la Corte di Cassazione ha dichiarato che un post diffamatorio su Facebook equivaleva alla comunicazione con un numero indeterminato di persone registrate sul social network, e quindi rientrava nell'ambito della "diffamazione aggravata" ai sensi del Codice Penale.³⁰

5. Difese contro il reato di diffamazione

21. Esistono due categorie di difese contro il reato di diffamazione. Esistono: (a) le difese basate sull'articolo 21 della Costituzione, che protegge la libertà di espressione e la libertà di stampa, e (b) le difese (specifiche per il reato di diffamazione) stabilite nel Codice Penale.

a) Difese basate sull'articolo 21 della Costituzione

22. Le difese contro la diffamazione possono essere fondate sull'articolo 21 della Costituzione (che tutela i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di stampa)³¹ se la dichiarazione è stata fatta durante l'esercizio di questi diritti costituzionali. Questi diritti includono il diritto cronaca o il diritto alla satira, e i requisiti per una difesa variano a seconda del diritto specifico esercitato, come spiegato di seguito.³²

a. *Diritto di cronaca*: una dichiarazione rilasciata nel corso dell'esercizio del diritto di informare e criticare sarà esente da responsabilità penale se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:³³

i. *Verità o "verità putativa"*: per essere esente da responsabilità per diffamazione, l'agente è tenuto a dimostrare che l'affermazione è vera o che è sembrata essere vera nel momento in cui è stata fatta.³⁴ Se l'agente ha creduto in buona fede che la dichiarazione fosse vera dopo aver verificato l'affidabilità delle fonti di informazione, si "presume" la veridicità della dichiarazione.³⁵ Il soggetto può confutare questa presunzione dimostrando che la fonte o le fonti su cui si basava l'agente non potevano essere considerate affidabili al momento dell'accesso alle informazioni.³⁶

ii. *Importanza e rilevanza sociale*: la dichiarazione in questione deve affrontare una questione di "valore sociale", ovvero, riguardante una questione di interesse pubblico.³⁷ Il fatto che la dichiarazione affronti o meno una questione di valore sociale viene valutato caso per caso. Ad esempio, è probabile che i giudici ritengano che le dichiarazioni che riguardano esclusivamente la vita privata di una persona non abbiano valore sociale.³⁸

iii. *Presentazione obiettiva e imparziale*: la dichiarazione in questione deve presentare i fatti in modo neutro e il linguaggio utilizzato non deve offendere gratuitamente la reputazione di un'altra persona o violare "la dignità minima a cui ogni essere umano ha diritto".³⁹ Questo requisito non preclude l'uso di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, non hanno equivalenti adeguati.⁴⁰

b. *Diritto alla satira*: l'articolo 21 della Costituzione, letto insieme agli articoli 9 e 33, tutela il diritto alla satira. La giurisprudenza ha definito la satira come la beffa dei personaggi, degli ambienti o della morale usando la commedia, il paradosso e le esagerazioni.⁴¹ Dato che la satira è una forma di espressione artistica, i giudici hanno ritenuto che i requisiti per una difesa basata su questo diritto potrebbero dover essere meno severi di quelli per una difesa basata sul diritto di informare e criticare.⁴² Tuttavia, la satira non rappresenta una difesa contro la diffamazione in tutte le circostanze. In particolare:

i. Solo le figure pubbliche possono essere soggette alla satira.⁴³

ii. Non sono consentite accuse gratuite per screditare il soggetto della satira e superare una soglia minima di rispetto.⁴⁴ Allo stesso modo, anche la rappresentazione beffarda di circostanze molto personali e delicate può superare il diritto alla satira.⁴⁵ Ad esempio, le pubblicazioni in cui il soggetto è raffigurato in modo volgare, degradante e umiliante⁴⁶ possono essere considerate diffamatorie e non come satira.

b) Difese basate sul Codice Penale

23. Le seguenti difese contro il reato di diffamazione sono elencate nel Codice Penale:

a. *Provocazione*: la diffamazione non è punibile quando si tratta di una reazione di rabbia in risposta a un atto ingiusto o una "provocazione".⁴⁷ La reazione alla provocazione non deve essere istantanea, ma deve avvenire mentre dura lo stato di rabbia.⁴⁸

b. *Exceptio veritatis limitata*: il Codice Penale non considera la verità come difesa alla diffamazione in generale. Tuttavia, se la dichiarazione sostiene un fatto specifico, l'agente può essere ritenuto innocente⁴⁹ nelle seguenti circostanze in base alla verità della dichiarazione:

i. La verità rappresenta una difesa se la persona offesa e l'offensore, di comune accordo, deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità della dichiarazione.⁵⁰ Tale accordo deve essere fatto prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile .

ii. La verità rappresenta una difesa nel caso in cui il soggetto è un pubblico ufficiale e la dichiarazione si riferisce all'esercizio delle sue funzioni.⁵¹

iii. La verità rappresenta una difesa nel caso in cui la dichiarazione dell'agente ha portato a un procedimento penale contro il soggetto, e il soggetto ha quindi avviato un'azione penale contro l'agente per diffamazione.⁵²

iv. La verità rappresenta una difesa se il soggetto richiede formalmente che la sentenza si estenda per accertare la verità della dichiarazione.⁵³

c. *Illecito civile di diffamazione*

24. La diffamazione può dar luogo a responsabilità civile (illecito) ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile italiano. Le pretese in materia di responsabilità civile devono essere presentate entro cinque anni⁵⁴ dalla data in cui la persona che è oggetto della dichiarazione diffamatoria viene a conoscenza della stessa.⁵⁵

1. Elementi dell'illecito civile di diffamazione

25. Gli elementi dell'illecito di diffamazione civile sono i seguenti:

a. *Danno alla reputazione*: la dichiarazione in questione deve causare danni alla reputazione del soggetto.⁵⁶

b. *Dolo*: l'agente deve intenzionalmente o negligenemente causare il danno alla reputazione del soggetto. La giurisprudenza riscontra più frequentemente l'illecito di diffamazione nei casi in cui c'è intenzione (*dolo*) (piuttosto che negligenza) da parte dell'agente.⁵⁷ Nel 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che se il soggetto gode di una diffusa notorietà o se la dichiarazione è di pubblico interesse, questo elemento non può essere facilmente soddisfatto.⁵⁸

2. Risarcimento

26. Un soggetto può richiedere sia danni patrimoniali che morali nell'ambito di una causa per illecito di diffamazione.

27. L'articolo 2043 del Codice Civile italiano prevede il risarcimento monetario per eventuali danni intenzionali o colposi subiti.⁵⁹ L'articolo 2056 prevede anche il risarcimento per danni morali.⁶⁰ La giurisprudenza ha interpretato i danni morali come una categoria ampia che comprende qualsiasi violazione ingiusta di un diritto costituzionalmente tutelato che non può essere quantificata economicamente.⁶¹

28. La Corte di Cassazione ha dichiarato che il risarcimento per danni morali può essere concesso solo se la persona diffamata è stata identificata nelle notizie.⁶² Ha anche stabilito che non è possibile presumere danni morali e che il soggetto deve provare il danno causato.⁶³ La giurisprudenza ha valutato vari fattori per decidere se aggiudicare un risarcimento morale e in quale importo. Questi includono la diffusione della dichiarazione, il grado di danno causato alla reputazione del soggetto e la posizione del soggetto. Per valutare il danno alla reputazione di una persona, i giudici hanno anche considerato la rapidità con cui le notizie si diffondono.⁶⁵

3. Difese dall'illecito civile di diffamazione

29. Le difese dalle accuse di reato di diffamazione si applicano anche alle pretese di illecito civile di diffamazione.⁶⁶

30. Una difesa comunemente usata è che la dichiarazione in questione è protetta dalla libertà di espressione ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.⁶⁷ Affinché una difesa dalla

responsabilità civile per diffamazione ai sensi dell'articolo 21 abbia successo, devono essere soddisfatti i seguenti elementi:

- a. *Verosimiglianza*: la dichiarazione deve essere vera o almeno non falsa in modo dimostrabile.⁶⁸ Per invocare questa difesa, l'agente deve dimostrare la verosimiglianza della dichiarazione. Tuttavia, la dimostrazione della verosimiglianza non rappresenta una difesa assoluta. Se l'agente dimostra che la dichiarazione è vera, può essere comunque ritenuto responsabile per diffamazione, se il soggetto può dimostrare che la fonte della dichiarazione dell'agente non è affidabile o attendibile.⁶⁹
- b. *Dichiarazione di interesse pubblico*: la dichiarazione deve essere stata fatta nell'interesse pubblico, ovvero deve essere rilevante per il pubblico.⁷⁰
- c. *Dichiarazione obiettiva e imparziale*: la dichiarazione deve essere presentata in modo imparziale e non deve mirare a denigrare la reputazione del soggetto.⁷¹

PRIVACY

31. Secondo la legge italiana, la privacy e la protezione dei dati sono sempre più intrecciate. Pertanto, le disposizioni legali e la giurisprudenza relative a questi due diritti si sovrappongono di frequente. In alcuni casi, i giudici hanno trattato la protezione dei dati come parte del diritto alla privacy. In altri, hanno affrontato la protezione dei dati e la privacy come due concetti distinti.⁷² Questa sezione include la giurisprudenza e le disposizioni legislative sulla protezione dei dati e tratta la protezione dei dati come aspetto del diritto alla privacy.

A. *Quadro costituzionale sulla privacy*

32. Mentre la Costituzione italiana non si riferisce espressamente al diritto alla riservatezza, contiene "disposizioni che riguardano la raccolta e la circolazione di informazioni personali".⁷³ In particolare:

- a. L'articolo 2 della Costituzione stabilisce quanto segue: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".⁷⁴ La giurisprudenza ha interpretato questo articolo come comprendente i diritti dei cittadini alla riservatezza, nonché il diritto all'onore, alla reputazione, alla personalità e all'immagine personale.⁷⁵
- b. L'articolo 13 della Costituzione stabilisce: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".⁷⁶
- c. L'articolo 14 della Costituzione stabilisce: "Il domicilio è inviolabile. Il domicilio personale deve essere inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o

sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale".⁷⁷

d. L'articolo 15 della Costituzione stabilisce: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".⁷⁸

B. Regolamento sovranazionale sulla privacy

33. Esiste una varietà di strumenti sovranazionali che regolano i diritti alla privacy in Italia. Poiché l'Italia è uno stato membro dell'Unione Europea (UE), questi includono i regolamenti e la Carta UE. Si applica anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

1. GDPR

34. Nel 2016 il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") che regola il trattamento⁷⁹ dei dati personali⁸⁰ relativi alle cittadini dell'UE.⁸¹

35. Il GDPR richiede agli Stati membri di esentare le attività giornalistiche da alcune disposizioni del regolamento, come il requisito del consenso per il trattamento dei dati, all'atto dell'adozione del regolamento.⁸² Lo scopo di questa esenzione è conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e informazione.⁸³

2. Altri strumenti europei

36. Esistono molti altri strumenti giuridici a livello sovranazionale che affrontano questioni relative alla privacy e alla protezione dei dati. Questi sono brevemente descritti di seguito.

a. *CEDU*: l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE, riconosce in primo luogo il diritto delle persone al rispetto della vita privata e familiare, della casa e della corrispondenza.

b. *Convenzione di Strasburgo sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (1981)*: la Convenzione di Strasburgo protegge le persone "dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento di dati personali". Cerca di regolare il flusso transnazionale di dati personali.⁸⁴

c. *Direttiva UE 2002/58/CE*: la presente direttiva prevede la tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche.⁸⁵

d. *Carta UE*: La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta UE"), che è giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'UE, riconosce il rispetto per la vita privata e familiare, la casa e le comunicazioni (articolo 7); la protezione dei dati personali (articolo 8); e libertà di espressione e informazione (articolo 11).

c. Legislazione nazionale sulla privacy

37. Il governo italiano ha adottato il regolamento GDPR, entrato in vigore nel 2016, con il decreto legislativo n. 108/2018 (il "Decreto").⁸⁶ Il presente Decreto e le disposizioni pertinenti del Codice Civile, del Codice deontologico dei giornalisti e del Codice Penale sono descritti di seguito.

38. In aggiunta a queste leggi nazionali, la legge sul copyright italiana proibisce anche la visualizzazione, la riproduzione o la distribuzione commerciale dell'immagine di una persona senza il consenso della stessa.⁸⁷

1. Il Codice Civile

39. Il Codice Civile contiene disposizioni che autorizzano gli individui a limitare la circolazione di determinate informazioni riguardo a sé stessi. L'articolo 6 stabilisce che tutti hanno diritto al nome assegnato loro dalla legge.⁸⁸ Una persona a cui è negato il diritto di usare il proprio nome o che è indebitamente danneggiata tramite l'uso del proprio nome da parte di altri, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo. Inoltre, può anche richiedere un risarcimento. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.⁸⁹

40. L'articolo 10 del Codice Civile protegge l'immagine di una persona. Una persona può richiedere un risarcimento e richiedere che cessi l'abuso dell'immagine nei casi in cui la sua immagine sia pubblicata o visualizzata senza consenso e l'immagine pubblicata danneggi la sua reputazione. La disposizione comprende anche la pubblicazione di immagini di genitori, coniuge o figli, nel senso che anche i familiari possono presentare una denuncia.⁹⁰

2. Il Codice deontologico dei giornalisti

41. Il Codice deontologico dei giornalisti⁹¹ si applica a chiunque svolga "attività giornalistiche".⁹² La giurisprudenza italiana ha definito genericamente "attività giornalistiche" come "raccolta, commento ed elaborazione di notizie o pezzi scritti allo scopo di comunicare".⁹³

42. Il Codice deontologico dei giornalisti stabilisce che una persona che svolge attività giornalistiche può divulgare determinate informazioni personali altrimenti protette dai diritti sulla privacy (ad esempio, il diritto che i propri dati personali non vengano pubblicati senza consenso ai sensi del GDPR),⁹⁴ nel caso siano indispensabili per provare la veridicità di un fatto o necessarie per descrivere una questione.⁹⁵

43. Tuttavia, secondo il Codice deontologico dei giornalisti, una persona che svolge attività giornalistiche non può comunque: (i) pubblicare nomi di minori quando divulga informazioni su di loro; (ii) pubblicare notizie o immagini che danneggiano la dignità della persona; (iii) divulgare informazioni relative a una persona malata senza il suo consenso; o (iv) pubblicare una descrizione dettagliata del comportamento sessuale di una persona.⁹⁶

44. Per poter pubblicare legalmente le informazioni sopra elencate, un giornalista dovrebbe ottenere il consenso della persona che è oggetto della divulgazione.⁹⁷ Se queste informazioni sono divulgate senza il consenso di qualcuno che rientri nell'ampia definizione di un giornalista ai sensi del Codice, tale divulgazione può comportare sanzioni amministrative, civili o penali.

45. Una persona che è oggetto di tale divulgazione illecita può presentare una denuncia di trattamento illecito di dati in tribunale o davanti all'Agenzia per la protezione dei dati.⁹⁸

a. *Sanzioni amministrative:* in caso di divulgazione illecita, l'Agenzia per la protezione dei dati ha l'autorità di imporre sanzioni pecuniarie.⁹⁹ L'importo della multa dipenderà dalla gravità dell'infrazione e sarà determinato caso per caso.¹⁰⁰ Le sanzioni più severe si applicano, ad esempio, se vengono violate le condizioni relative al consenso.¹⁰¹

b. *Responsabilità civile:* ai sensi del GDPR, ogni persona che ha subito un danno materiale o immateriale a seguito di una violazione del GDPR ha il diritto di ricevere un risarcimento dalla persona che ne ha trattato i dati personali presentando un'azione legale in tribunale.¹⁰²

c. *Responsabilità penale:* se, oltre a divulgare dati illecitamente, una persona intende danneggiare il soggetto di cui comunica i dati, la persona che ha divulgato i dati può essere ritenuta responsabile in base al diritto penale. La pena consiste nella reclusione da uno a tre anni.¹⁰³

3. Il Codice Penale

46. La violazione della privacy o della protezione dei dati può anche comportare responsabilità ai sensi del Codice Penale.

a. *Pubblicazione dell'identità di minori:* Il Codice Penale punisce la pubblicazione di documenti di un procedimento penale con fino a 30 giorni di reclusione o una multa compresa tra 51 e 258 euro.¹⁰⁴ Questa sanzione si applica anche se una persona pubblica l'identità di un minore coinvolto in procedimenti penali.¹⁰⁵

b. *Trattamento di dati personali raccolti tramite telecamere nascoste:* L'articolo 615 bis del Codice penale vieta di ottenere notizie o immagini relative alla vita privata di una persona mediante l'uso di strumenti di registrazione visiva o sonora nella casa o nella proprietà di una persona. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.¹⁰⁶ Questo vale anche per chiunque divulghi o diffonda pubblicamente tali notizie o immagini.¹⁰⁷

c. *Registrazione surrettizia:* le conversazioni telefoniche possono essere registrate "con il consenso di una sola parte" se la persona che registra la conversazione è parte attiva di suddetta conversazione.¹⁰⁸ È illegale pubblicare la conversazione registrata senza autorizzazione. La pubblicazione di tali conversazioni telefoniche per danneggiare la reputazione degli altri è punibile con la reclusione fino a quattro anni.¹⁰⁹ Tuttavia, il

Codice Penale afferma che non ci sono sanzioni penali se la trasmissione della registrazione è stata fatta nel corso delle attività professionali di un giornalista.¹¹⁰

D. Obblighi di privacy aggiuntivi

47. In aggiunta alle disposizioni statutarie relative ai diritti alla privacy discussi sopra, la giurisprudenza ha stabilito obblighi aggiuntivi per garantire la tutela del diritto alla privacy, in particolare l'obbligo di aggiornamento e il diritto all'oblio.

1. Obbligo di aggiornamento

48. La giurisprudenza ha affermato che le persone che sono state oggetto di copertura giornalistica hanno il diritto di richiedere a giornali e siti Web di notizie di aggiornare questa copertura con nuove informazioni pertinenti.

49. Ad esempio, nel 2012, un politico italiano ha presentato un ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro un giornale che aveva pubblicato un rapporto sull'arresto del politico per corruzione nel 1993; l'articolo era ancora disponibile negli archivi online del giornale. Il politico ha denunciato una violazione del suo diritto alla privacy perché l'articolo non era stato aggiornato per affermare che alla fine era stato ritenuto innocente. La Corte ha accolto la richiesta affermando che le informazioni devono essere visualizzate nel contesto adeguato e aggiornate con i nuovi sviluppi.¹¹¹ La Corte ha affermato: "il trasferimento dei dati in un archivio storico è certamente consentito, tuttavia, per la liceità e correttezza del trattamento e della diffusione dei dati via Internet, le informazioni e i dati trattati devono essere debitamente integrati e aggiornati".¹¹²

2. Diritto all'oblio

50. Il diritto all'oblio non è codificato nella legge italiana, ma la Corte di Cassazione e l'Agenzia per la protezione dei dati ne hanno riconosciuto l'esistenza.¹¹³

51. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha recentemente descritto il diritto all'oblio come l'interesse di ogni individuo a non rimanere illimitatamente esposto all'ulteriore danno che la divulgazione ripetuta di informazioni lecitamente rese pubbliche in passato avrebbe causato al suo onore e alla sua reputazione.¹¹⁴

52. La giurisprudenza ha affermato che il semplice trascorrere del tempo garantisca a una persona il diritto all'oblio nel caso in cui una persona abbia invocato il diritto di "dimenticare" i suoi procedimenti penali che erano ancora in corso. Nel 2016, la Corte di Cassazione ha ordinato a un giornale locale di cancellare dal suo sito web tutta la copertura di un procedimento penale avviato nel 2008. Il ricorrente, l'individuo che era stato perseguito, ha chiesto la rimozione degli articoli in base al fatto che gli articoli non erano più di pubblico interesse a causa del periodo di tempo trascorso dall'accusa. Sebbene il procedimento penale contro il ricorrente fosse ancora pendente, il ricorrente sosteneva che la continua copertura del procedimento da parte del quotidiano avrebbe causato danni irreparabili alla sua reputazione.

53. La Corte di Cassazione ha ritenuto il quotidiano civilmente responsabile della mancata cancellazione degli articoli pertinenti quando il ricorrente ha chiesto di farlo. Inoltre, ha ritenuto che fosse trascorso tempo sufficiente dall'accusa, durante il quale il sito web del giornale ha continuato la copertura affinché il pubblico fosse informato dell'accusa. La Corte ha ordinato al giornale di cancellare tutta la copertura del procedimento dal suo sito Web e ha sottolineato che il diritto alla privacy prevaleva sul diritto di informazione e sulla libertà di stampa sui fatti di questo caso.¹¹⁵

54. I giudici hanno anche usato il diritto all'oblio per proibire la ripubblicazione di una notizia dopo che è trascorso un tempo considerevole. La Corte di Casazione ha affermato che non è lecito divulgare nuovamente, dopo un periodo di tempo sostanziale, una notizia che era stata legalmente pubblicata in passato e che una notizia può essere ripubblicata solo se i fatti precedentemente pubblicati tornano in vigore e sorge nuovamente l'interesse ad accedere a tali informazioni.¹¹⁶

E. Difese contro le violazioni della privacy

55. Come spiegato sopra, l'articolo 21 della Costituzione protegge la libertà di espressione e la libertà di stampa,¹¹⁷ e può fornire una difesa per le richieste di violazione della privacy e della protezione dei dati.

56. Vi sono stati diversi casi riguardanti la "tensione tra privacy e libertà di stampa".¹¹⁸ La giurisprudenza si basa sul concetto di proporzionalità per valutare le circostanze di fatto del caso e decidere se esiste un interesse pubblico che giustifichi l'infrazione.¹¹⁹ Nel valutare la proporzionalità, i giudici hanno ritenuto le persone responsabili della divulgazione di informazioni che non sono obiettivamente vere, a condizione che non vi sia un reale interesse pubblico nella pubblicazione delle informazioni e che le informazioni non siano presentate in modo accurato.

57. Come ha stabilito la Corte di Cassazione, la divulgazione di informazioni che riguardano l'onore e la reputazione di una persona interessata è quindi lecita solo quando sono soddisfatte tre condizioni: la verità oggettiva delle informazioni divulgate; l'interesse pubblico nel conoscere i fatti (la cosiddetta pertinenza); e la correttezza formale dell'esposizione.¹²⁰

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

A. *Quadro costituzionale per il diritto all'informazione*

58. La Costituzione italiana non tutela espressamente il diritto all'informazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha identificato motivi costituzionali per il diritto di accedere alle informazioni pubbliche. Tra questi motivi vi sono la garanzia generale di quelle libertà che forniscono una connotazione democratica al rapporto cittadino/autorità, in particolare la libertà di informazione, garantita dall'articolo 21 della Costituzione ma, ancor più, dall'intera Costituzione italiana stessa.¹²¹

59. Inoltre, i commentatori hanno anche affermato che un diritto all'informazione esiste,¹²² ma su basi diverse. Sostengono che tale diritto deriva dal principio costituzionale della legalità,¹²³ il diritto costituzionale ad un'amministrazione ben funzionante,¹²⁴ e i principi della democrazia, della protezione dei diritti personali e dell'uguaglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione.¹²⁵

60. Il diritto all'informazione non è assoluto e può essere limitato da diritti costituzionali concorrenti. Ad esempio, il diritto alla presunzione di innocenza (di cui all'articolo 27 della Costituzione italiana) è stato utilizzato per limitare la pubblicazione di informazioni relative a persone coinvolte in presunte attività criminali.¹²⁶ Il diritto dell'UE prevede inoltre che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che le autorità pubbliche, quando forniscono informazioni ai media, non facciano riferimento a indagati o individui accusati di un reato come colpevoli di tale reato.¹²⁷

B. *Quadro legislativo per il diritto all'informazione*

61. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi è definito come il diritto di qualsiasi individuo ad accedere a, o a richiedere una copia di documenti pubblici.¹²⁸

62. L'articolo 7 della legge n. 124 prevede quanto segue:

"fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati..."¹²⁹

63. Nel 2016, l'Italia ha approvato il Freedom of Information Act ("FOIA"),¹³⁰ con l'obiettivo di garantire un maggior grado di trasparenza nelle istituzioni pubbliche italiane e di incoraggiare un dibattito pubblico più informato.¹³¹ Il FOIA garantisce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti della pubblica amministrazione e di ottenere copie degli stessi.¹³²

64. Ai sensi del FOIA, le richieste di informazioni non richiedono motivazioni; un individuo non ha bisogno di dimostrare un legittimo interesse in materia perché la richiesta venga soddisfatta.¹³³ Tuttavia, l'accesso alle informazioni può essere negato se è "necessario evitare un pregiudizio materiale alla protezione di determinati interessi pubblici" elencati nel testo. Questi includono la sicurezza pubblica, il perseguimento di reati, l'ordine pubblico e la stabilità economica e finanziaria dello Stato.¹³⁴ Inoltre, l'accesso può anche essere rifiutato per evitare pregiudizi materiali a determinati interessi privati. Questi includono la protezione dei dati personali e la corrispondenza, la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, e la protezione del diritto d'autore e di segreti commerciali.¹³⁵

65. Un'istanza ai sensi del FOIA può essere indirizzata a:

- a. l'organo amministrativo che detiene i dati o i documenti richiesti;
- b. l'Ufficio relazioni con il pubblico";
- c. il "responsabile della prevenzione della corruzione"(un pubblico ufficiale che sovrintende e fa rispettare il FOIA e mira a garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione tra le entità statali). In questo caso, le informazioni richieste dovrebbero essere collegate solo a dati o documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del FOIA;¹³⁶ o
- d. altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale .¹³⁷

66. L'organo amministrativo deve emettere una decisione motivata entro 30 giorni.¹³⁸ Se l'accesso viene negato o non viene emessa alcuna decisione entro 30 giorni, il richiedente può presentare una istanza di revisione dinanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Se l'ente pertinente è un governo regionale o locale, il richiedente può fare ricorso al difensore civico competente.¹⁴⁰

c. Procedimenti e documenti giudiziari

67. In Italia, le udienze penali sono pubbliche e possono essere rese nulle se il diritto di accesso pubblico viene violato.¹⁴¹ Tuttavia, in alcuni casi, il pubblico può essere escluso dall'udienza, ad esempio se le prove presentate possono compromettere la privacy di un testimone in relazione a fatti non correlati all'accusa; se la pubblicità può influire sulla "salute pubblica"; per proteggere la sicurezza del testimone o dell'imputato; o ogni volta che la vittima è minorenne.¹⁴²

68. Ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Procedura Penale, "chiunque sia interessato alla procedura" può ottenere copie dei documenti a proprie spese durante e dopo il procedimento. Tuttavia, i documenti relativi a un'indagine penale o identificati come atti coperti da segreto da un giudice non possono essere pubblicati. Le pene previste per la pubblicazione di tali documenti sono la reclusione fino a 30 giorni e multe comprese tra 51 e 258 euro.¹⁴⁴

69. Nello stesso contesto, l'articolo 114 (6 bis) del Codice di procedura penale vieta anche la pubblicazione senza consenso dell'immagine di un imputato quando è privato della libertà personale (ad esempio, se ammanettato o soggetto ad altre misure restrittive).¹⁴⁵

70. Ai sensi dell'articolo 128 del Codice di Procedura Civile, le udienze nei procedimenti civili sono pubbliche. Il giudice può decidere di tenere l'udienza a porte chiuse per ragioni di sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico o della moralità.¹⁴⁶

1. Procedimenti giudiziari che coinvolgono minori

71. La Corte Costituzionale italiana ha dichiarato che i minori coinvolti in procedimenti giudiziari hanno interesse alla non divulgazione del loro nome o della loro immagine. I giudici devono bilanciare questo interesse con il diritto di accesso alle informazioni. La Corte Costituzionale ha dichiarato che "l'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, non è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare disciplina proprio per quanto attiene alla personalità".¹⁴⁷

72. Nel 2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato un giornalista responsabile penalmente per aver pubblicato l'identità di un minore. In quel caso, la Corte ha ritenuto che i diritti alla privacy del minore prevalessero sia sulla libertà di stampa sia sul diritto di accesso alle informazioni.¹⁴⁸

DIRITTO D'AUTORE

73. Questa sezione offre una panoramica della legge sul diritto d'autore. In Italia, il copyright è regolato dalla legge n. 633 (la "Legge sul diritto d'autore").¹⁴⁹ Alcune disposizioni pertinenti sono contenute anche nel Codice Civile.¹⁵⁰

A. *Cosa può essere protetto dal diritto d'autore?*

74. La Legge sul diritto d'autore protegge "i lavori della mente che hanno un carattere creativo e appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro o alla cinematografia, qualunque sia la loro modalità o forma di espressione."¹⁵¹ Il diritto d'autore viene acquisito "sulla creazione di un'opera che costituisce la particolare espressione di uno sforzo intellettuale".¹⁵²

75. La Legge sul diritto d'autore contiene un elenco non esaustivo di opere protette, comprese opere letterarie scritte o orali, opere teatrali e scientifiche, opere e composizioni musicali, fotografie, programmi per computer e database (a condizione che siano organizzati sistematicamente o metodicamente e siano accessibili individualmente).¹⁵³ Protegge anche "opere collettive formate dall'assemblaggio di opere, o parte di opere, e che possiedono il carattere di una creazione autosufficiente" (*ad es.*, giornali e riviste)¹⁵⁴ e "opere di carattere creativo derivate da tali lavori" (*ad es.* traduzioni e adattamenti).¹⁵⁵

76. Il diritto d'autore garantisce all'autore sia diritti economici che diritti morali. I diritti economici conferiti dal diritto d'autore comprendono il diritto di distribuire l'opera e il diritto esclusivo "di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato".¹⁵⁶ I diritti morali conferiti dal diritto d'autore forniscono all'autore il "diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".¹⁵⁷ L'autore ha anche il diritto di ritirare il proprio lavoro dal commercio "per gravi ragioni morali".¹⁵⁸ "Gravi ragioni morali" possono includere motivi etici, intellettuali, politici o religiosi.¹⁵⁹

77. Ai sensi della Legge sul diritto d'autore, la violazione dei diritti economici e morali¹⁶⁰ conferiti dal diritto d'autore può comportare responsabilità civile o penale. Una persona il cui diritto d'autore viene violato può richiedere:

- a. la distruzione o la rimozione del materiale che costituisce la violazione (ad esempio, copie illegalmente riprodotte o diffuse dell'opera protetta da diritto d'autore dovrebbero essere distrutte);¹⁶¹ o
- b. i danni.¹⁶²

78. Il titolare del diritto d'autore può anche richiedere un'ingiunzione restrittiva ai sensi delle norme di procedura civile.¹⁶³

79. Qualsiasi persona che, *tra l'altro*, distribuisca commercialmente il lavoro di un'altra persona o riveli il contenuto di tale lavoro prima che sia reso pubblico, può essere perseguibile penalmente con una multa da 51 a 2.065 euro.¹⁶⁴ Se (1) il lavoro non è destinato alla divulgazione pubblica, (2) l'editore ha usurpato la paternità dell'opera, o (3) l'opera è deformata, mutilata o altrimenti modificata e tali atti costituiscono un'offesa contro l'onore o reputazione dell'autore, la pena consiste nella reclusione fino a un anno o in una multa non inferiore a 516 euro.¹⁶⁵ Si applicano multe ridotte se gli atti sono commessi per negligenza (*ovvero*, se non ci fosse intenzione di violare il diritto d'autore).¹⁶⁶

80. Una persona che viola il diritto d'autore può anche essere soggetta a sanzioni amministrative equivalenti al doppio del prezzo di mercato dell'opera o, se il prezzo di mercato è difficile da determinare, comprese tra 103 e 1.032 euro.¹⁶⁷

B. Chi detiene il diritto d'autore per un'opera?

81. In assenza di prove contrarie, "una persona che viene mostrata, nel modo abituale, come l'autore", sarà considerata l'autore dell'opera e dovrà detenere il relativo diritto d'autore.¹⁶⁸ Se l'opera è stata creata mediante i contributi inseparabili di due o più persone, il diritto d'autore appartiene a tutti gli autori congiuntamente.¹⁶⁹ Nel caso di un lavoro collettivo, sarà considerata l'autore la persona che organizza e dirige la creazione.¹⁷⁰ Per riviste e giornali, in assenza di un accordo in senso contrario, i diritti economici appartengono all'editore; i singoli collaboratori, tuttavia, hanno il diritto di utilizzare i propri contributi separatamente.¹⁷¹

c. Limitazioni e uso corretto

82. Non vi è alcuna disposizione generale sul "fair use" nella Legge sul diritto d'autore, tuttavia il Capitolo V contiene un elenco di eccezioni e limitazioni al copyright.

83. In particolare, il capitolo V stabilisce che "gli articoli relativi a interessi attuali di carattere economico, politico o religioso, pubblicati su riviste o giornali, nonché gli articoli trasmessi o resi disponibili al pubblico" possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, a condizione che la fonte sia indicata.¹⁷² Inoltre, la riproduzione o la comunicazione al pubblico di opere "utilizzate durante gli eventi in corso" è consentita ai fini della segnalazione dell'evento corrente nella misura giustificata dallo scopo informativo (e fintanto che la fonte è indicata, "a meno che non risulti impossibile" indicare la fonte).¹⁷³ Inoltre, la riproduzione delle informazioni deve essere lecita purché non sia contraria agli "usi onesti in materia giornalistica" e a condizione che venga fornita la fonte.¹⁷⁴

END NOTES

¹ Vedere Codice Penale, art. 595.

² Codice Penale, art. 595.

"Processo penale, riparazione del danno e attenuante," La legge per tutti, all'indirizzo

https://www.la legge per tutti.it/197001_processo-penale-riparazione-del-danno-e-attenuante ("L'articolo 62, paragrafo 2, del Codice Penale comprende due elementi: il primo riguarda il danno in senso civile, l'altro invece il cosiddetto danno penale, vale a dire le conseguenze, oltre al danno economicamente risarcibile, che sono inerenti alla lesione del diritto tutelato."); vedere anche Codice Penale, art. 62.6 ("Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:... l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato").

⁴ Codice Civile, Artt. 2043 e 2069.

⁵ B. Koops, *Privacy-related crimes in Italian law*, 4 Tilburg Law School Research Paper 1, a pag. 4 (2016).

⁶ Legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948.

⁷ Codice Penale, art. 595 ("Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione...").

⁸ La Legge sulla stampa definisce "stampa" tutte le riproduzioni tipografiche o le riproduzioni ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Vedere Legge sulla stampa, art. 1 ("Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione").

⁹ Legge sulla stampa, art. 13 ("Nel caso di diffamazione commessa a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000").

¹⁰ Legge sulla stampa, art. 1 ("Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"); vedere anche, Legge sulla stampa, art. 2 ("Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare l'indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile...").

¹¹ S. Griffen, *Out of Balance: Defamation Law in the European Union - A comparative overview for journalists, civil society and policymakers*, 44 International Press Institute (IPI) (2015), al grafico A.

¹² Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 21022, del 17 luglio 2015 ("La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico").

¹³ Codice Penale, art. 597 ("Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa...").

¹⁴ Codice Penale, art. 124 ("Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato...").

¹⁵ Codice Penale, art. 595 ("Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille e trentadue euro."). Vedere anche D. Ravenna, *XVI legislatura. Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione*, 9 Servizio Studi del Senato 9, a pag. 9 (2012) ("Il reato è caratterizzato: dall'offesa dell'altrui reputazione...").

¹⁶ G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, §22.02 LexisNexis (2017).

¹⁷ Vedere G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, §22.02 LexisNexis (2017).

¹⁸ Servizi studi del Senato, *XVI legislatura. Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione*, ottobre 2012, a pag. 9, all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737380.pdf>.

¹⁹ Vedere "La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali", Altalex, del 5 luglio 2016, all'indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali#_ftn15 ("Per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio almeno due persone, (tra le quali, naturalmente, non devono essere considerati l'agente e il soggetto) le quali siano state in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato").

²⁰ Vedere sopra al par. 8.

²¹ Codice Penale, art. 595 ("Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032...").

²² Codice Penale, art. 595.2 ("Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a euro 2.065").

²³ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 213790, del 12 maggio 1999 in G. Lattanzi e E. Lupo (a cura di), *Codice Penale Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina* (2010), a pag. 705 ("...è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evocchino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negative").

²⁴ Codice Penale, art. 595.3 ("Se l'offesa è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a euro 516").

²⁵ Codice Penale, art. 595.4 ("Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate").

²⁶ Legge sulla stampa, art. 13.

²⁷ Legge sulla stampa, art. 12 ("Nel caso di diffamazione commessa a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice Penale [modificato dall'articolo 595 del Codice Penale], una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato"). Vedere Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 29640, del 12 dicembre 2012 ("In riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del cod. pen., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato").

²⁸ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 16712, del 16 aprile 2014, in E. Pulice e E. Ioriatti, *WP7: Civil Rights, Questionnaire's Answers, Italy*, in M. Granger e O. Salat (a cura di), *Case Study (II) on Freedom of Expression in the Context of the Media* (2016), a pag. 13.

²⁹ Vedere Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 16712, del 16 aprile 2014 in A. Caputo, *Privacy and Sociability. From the Angle of Criminal Law*, 73 Rev. Faculdade Direito Universidade Federal Minas Gerais 77, a pag. 92 (2018) ("Pertanto è indubbio che offendere una persona scrivendo un post sulla sua bacheca di Facebook o in un altro social integra il reato di diffamazione aggravata, esattamente come se l'offesa. In pratica si è dato valore penale a condotte realizzate negli spazi di socialità virtuale" e "... dal 2014, la Cassazione ha compiuto un'opera interpretativa del tutto innovativa riconducendo le ipotesi di diffamazione a mezzo social network entro i confini della fattispecie generale della diffamazione aggravata perpetrata mediante l'utilizzo del mezzo di pubblicità e sancendo che la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, anche per le notizie riservate solo agli amici dell'utente, ad una cerchia ampia di soggetti, con integrazione del dolo prescritto dall'art. 595 [del Codice Penale italiano]").

³⁰ Vedere Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 16712, del 16 aprile 2014 in A. Caputo, *Privacy and Sociability. From the Angle of Criminal Law*, 73 Rev. Faculdade Direito Universidade Federal Minas Gerais 77, a pag. 92 (2018).

³¹ Costituzione italiana, art. 21 ("Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. ...")

³² B. Koops, *Privacy-related crimes in Italian law*, TILT Law & Technology Working Paper Series, versione 1.0, del novembre 2016, a pag. 31, all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2877668>; R. Meli, *La Diffamazione Telematica: Tutela Penale Della Persona Nel Cyberspazio*, 2017, alla pag. 31.

³³ G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, 2016-2017 ed., 2017, §22.02, a pag. [7d] ("la Corte di Cassazione ha identificato questi criteri in modo che una pubblicazione possa essere considerata lecita, nonostante porti un tono diffamatorio: l'utilità sociale dell'informazione, il suo obiettivo (o almeno la presunta verità) e in forma sobria nel riportare la storia.") (citando Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5259, del 18 ottobre 1984). Vedere anche I. Pulice, *WP7: Civil Rights, Questionnaire's Answers, Italy*, in S. Granger (a cura di), *Case Study (II) on Freedom of Expression in the Context of the Media*, 2016, alle pagg. 34-35.

³⁴ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 15443, del 20 giugno 2013, in F. De Stefano (a cura di), *Il risarcimento del danno da diffamazione nella giurisprudenza civile di legittimità*, a pag. 10, all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/SSM_tirocinanti_2018_-_DeStefano_-_materiale_per_relazione.pdf.

³⁵ Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *ITALY'S REMARKS Platform on Safety of Journalists - Council of Europe*, del 20 giugno 2017, a pag. 4. Si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 231002/3, del 19 maggio 2004 ("è onere del giornalista riferire fatti oggettivamente veri ponendo ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative; esplicando ogni più attento vaglio in ordine all'attendibilità"); Sentenza del Tribunale di Roma del 13 gennaio 2009 ("considerato che a tal fine è necessario che l'agente abbia esaminato, controllato e verificato in termini di adeguata serietà professionale la notizia in rapporto all'affidabilità della relativa fonte di informazione, e che sia rimasto vittima di un errore involontario"); Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 15443, del 20 giugno 2013, in F. De Stefano (a cura di), *Il risarcimento del danno da diffamazione nella giurisprudenza civile di legittimità*, a pag. 10, all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/SSM_tirocinanti_2018_-_DeStefano_-_materiale_per_relazione.pdf.

³⁶ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 15443, del 20 giugno 2013, in F. De Stefano (a cura di), *Il risarcimento del danno da diffamazione nella giurisprudenza civile di legittimità*, a pag. 10, all'indirizzo

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/SSM_tirocinanti_2018_-_DeStefano_-_materiale_per_relazione.pdf.

³⁷ Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *ITALY'S REMARKS Platform on Safety of Journalists - Council of Europe*, del 20 giugno 2017, a pag. 4.

³⁸ N. Salvi, *Il requisito della verità della notizia nel giornalismo d'inchiesta*, 2016, a pag. 39, disponibile all'indirizzo https://tesi.luiss.it/17039/1/111823_SALVI_NICOLO%20MARIA.pdf.

³⁹ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 26999, del 7 dicembre 2005; *Vedere anche "La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali"*, Altalex, del 5 luglio 2016, all'indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali#_ftn42; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *ITALY'S REMARKS Platform on Safety of Journalists - Council of Europe*, del 20 giugno 2017, a pag. 4.

⁴⁰ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 31669, del 14 aprile 2015, in Lex 24 e Repertorio 24; *"La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali"*, Altalex, del 5 luglio 2016, all'indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali#_ftn42.

⁴¹ Sentenza della Corte di cassazione italiana, causa n. 5499, del 10 marzo 2014 ("la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; come tale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale, ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura"); *Vedere anche*, R. Meli, *La Diffamazione Telematica: Tutela Penale Della Persona Nel Cyberspazio*, 2017, a pag. 37.

⁴² Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 13563, del 22 dicembre ("[la satira] è un'espressione artistica non soggetta agli schemi razionali della verifica critica, il cui linguaggio essenzialmente simbolico è svincolato da forme convenzionali [talchè] non sia possibile applicarle il consueto metro della correttezza; in ogni caso, trattandosi pur sempre di una manifestazione del pensiero, la satira non può superare il rispetto dei valori fondamentali").

⁴³ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, del 13 febbraio 1992, in S. Peron, *Il Diritto Di Satira Nella Giurisprudenza Delle Nostre Corti*, all'indirizzo <http://www.odg.mi.it/node/30078> ("Da quanto sopra detto, discende che, i criteri cui commisurare la liceità della satira, sono soprattutto rappresentati dalla notorietà del personaggio e dalla 'coerenza casuale tra la dimensione pubblica dello stesso e contenuto satirico del messaggio propagato'").

⁴⁴ R. Meli, *La Diffamazione Telematica: Tutela Penale Della Persona Nel Cyberspazio*, 2017, a pag. 37.

⁴⁵ R. Meli, *La Diffamazione Telematica: Tutela Penale Della Persona Nel Cyberspazio*, 2017, a pag. 37.

⁴⁶ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, n. 19178, dell'11 settembre 2014 ("la satira sfugge al limite della correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate, rappresentando in ogni caso una forma di critica caratterizzata dal carattere corrosivo dei particolari mezzi espressivi quando comporta l'impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all'esercizio del diritto").

⁴⁷ Codice Penale, art. 599.2 ("Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso").

⁴⁸ *"La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali"*, Altalex, del 5 luglio 2016, all'indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali#_ftn42; *Vedere anche* R. Meli, *La Diffamazione Telematica: Tutela Penale Della Persona Nel Cyberspazio*, 2017, a pag. 42.

⁴⁹ Codice Penale, art. 596 ("Il colpevole del reato previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa...").

⁵⁰ Codice Penale, art. 596 ("...tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo...").

⁵¹ Codice Penale, art. 596.1 ("...se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni").

⁵² Codice Penale, art. 596.2 ("...se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale").

⁵³ Codice Penale, art. 596.3 ("...se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito").

⁵⁴ Codice Civile, art. 2947 ("Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato").

⁵⁵ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 20609, del 7 ottobre 2011 ("l'art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 [del Codice Civile], va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione inizia a decorrere dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza").

⁵⁶ *Vedere* Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 7026, del 2001; *vedere anche* Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 12431, del 2001; Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 2037, del 2000; "Diffamazione Mezzo

Stampa: Tutto Quello Che Devi Sapere", Diffamazioni.it, all'indirizzo <https://www.diffamazioni.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-tutto-quello-che-devi-sapere/#sottotitolo12>.

⁵⁷ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 25420, del 10 ottobre 2017 ("In tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate").

⁵⁸ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5005, del 28 febbraio 2017; *vedere anche* Ordinanza della Corte di Cassazione italiana, Ordinanza n. 10925, del 5 maggio 2017 ("In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il limite della cd. pertinenza, richiesto ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, non risulta violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all'ambito locale, atteso che la scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale, mentre la congiunta rilevanza, almeno astrattamente, penale dell'episodio conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile, che giustifica la proiezione non solo locale della notizia").

⁵⁹ Codice Civile italiano, art. 2043 ("Risarcimento per fatto illecito. Qualsiasi atto intenzionale o colposo che causi danni ingiusti agli altri obbliga la persona che l'ha commesso a risarcire il danno").

⁶⁰ Codice Civile italiano, art. 2056 ("Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge").

⁶¹ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 20205, del 19 ottobre 2005.

⁶² Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 16543, del 9 settembre 2012.

⁶³ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 7471, del 18 novembre 2014 ("Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento").

⁶⁴ Ordinanza della Corte di Cassazione italiana, Ordinanza n. 13153, del 25 maggio 2017.

⁶⁵ "Il risarcimento danni da diffamazione tramite mass-media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano", Filodiritto.com, all'indirizzo <https://www.filodiritto.com/articoli/2018/11/il-risarcimento-danni-da-diffamazione-tramite-mass-media-analisi-e-riflessioni-sui-criteri-orientativi-proposti.html>.

⁶⁶ *Vedere sopra* ai par. 21-23.

⁶⁷ *Vedere sopra* al par. 22.

⁶⁸ La giurisprudenza ha stabilito che la dichiarazione non deve necessariamente essere vera. *Vedere* G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, §22.02 LexisNexis (2017).

⁶⁹ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 9458, del 18 aprile 2013 ("Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile").

⁷⁰ G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, §22.02 LexisNexis (2017).

⁷¹ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5229, del 18 ottobre 1984 in G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, §22.02 LexisNexis (2017).

⁷² *Vedere* M. Brkan, *The Court of Justice of the EU, privacy and data protection: Judge-made law as a leitmotif in fundamental rights protection*, in M. Brkan e E. Psychogiopoulou (a cura di.), *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, 2017, a pag. 31.

⁷³ C. Di Cocco e G. Sartor, *Courts, Privacy and Data Protection in Italy: Implied constitutional rights*, in M. Brkan e E. Psychogiopoulou (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, 2017, a pag. 138.

⁷⁴ Costituzione italiana, art. 2: "

⁷⁵ La Corte costituzionale ha interpretato il diritto alla privacy come diritto costituzionale inviolabile sancito dall'articolo 2 della Costituzione italiana che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale, il diritto alla tutela della privacy e diritto all'onore, alla reputazione, alla personalità e all'immagine personale. *Vedere* Sentenza della Corte costituzionale italiana, causa n. 38, del 12 aprile 1973 ("Gli articoli 161, 96, 97, 156, 168 della legge n. 633 1941, articolo 10 del Codice Civile italiano e articolo 700 del Codice Penale italiano [articoli che riguardano il diritto alla riservatezza] non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a realizzare i fini dell'art.2 [della Costituzione], che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli art. 8 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. ..."); *vedere anche* G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, 2016-2017 ed., 2017, §22.02 [15][c]; F. Cardaci e S. Olivetti, *Il Diritto Alla Riservatezza in Italia*, all'indirizzo http://www.jus.unitn.it/Cardozo/Obiter_dictum/Card1.htm.

⁷⁶ Costituzione italiana, art. 13.

⁷⁷ Costituzione italiana, art. 14.

⁷⁸ Costituzione italiana, art. 15.

⁷⁹ Il trattamento dei dati ai sensi del GDPR è stato definito come segue: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". *Vedere* GDPR, art. 4 (2).

⁸⁰ I dati personali ai sensi del GDPR si riferiscono a "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" *Vedere* GDPR, Rec. 26 e art. 4 (1).

⁸¹ *Vedere* "What does the General Data Protection Regulation (European Commission) govern?", all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-does-general-data-protection-regulation-gdpr-govern_en#_ftn1.

⁸² GDPR, art. 6 ("Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. ...").

⁸³ GDPR, Rec. 153 ("Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. ..."). *Vedere anche* GDPR, art. 85.

⁸⁴ *Vedere* i dettagli del trattato n. 108, all'indirizzo <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108>.

⁸⁵ F. De Biasi, A. Mantovani ed E. Reggiani, *Data Protection in Italy: overview*, del 1° marzo 2018, all'indirizzo [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-4794?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-4794?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)).

⁸⁶ *Vedere* Decreto legislativo n. 101/2018; *Vedere anche* Codice in materia di protezione dei dati personali italiano modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9042678>.

⁸⁷ Legge italiana sul diritto d'autore, art. 96. La legge italiana sul diritto d'autore è trattata più dettagliatamente nella Sezione V di seguito.

⁸⁸ Codice Civile, art. 6 ("Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammesse modifiche, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati").

⁸⁹ Codice Civile, art. 7 ("La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne facciano, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali").

⁹⁰ Codice Civile, art. 10 ("Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni").

⁹¹ *Vedere* Codice deontologico dei giornalisti modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692>.

⁹² La disposizione è ampia e si applica a "chiunque...", anche occasionalmente, svolga attività giornalistiche". *Vedere* la legge n. 69 del 3 febbraio 1963, art. 1; Codice deontologico dei giornalisti modificato dal Decreto legislativo 101/2018, art. 13 ("Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica").

⁹³ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5926, del 5 marzo 2008 ("Costituisce attività giornalistica- intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione").

⁹⁴ *Vedere* Codice deontologico dei giornalisti modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, par. 4 del Preambolo e art. 1.2.

⁹⁵ Codice deontologico dei giornalisti modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, art. 6.1

⁹⁶ Codice deontologico dei giornalisti modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, artt. 3-11.

⁹⁷ Codice deontologico dei giornalisti modificato dal Decreto legislativo 101/2018, Preambolo ("Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83, paragrafo 5 del Regolamento").

⁹⁸ L'Agenzia per la protezione dei dati è stata creata nel 1996 con la prima legge sulla protezione dei dati emanata in Italia. L'Agenzia per la protezione dei dati sorveglia e applica le leggi sulla privacy. Il Decreto Legislativo 101/18 ha confermato che l'Agenzia per la protezione dei dati è l'autorità competente per far rispettare le nuove leggi emendate sulla protezione dei dati che incorporano il GDPR. *Vedere* "L'Autorità," Garante Privacy, all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita>.

⁹⁹ Il GDPR fornisce alcune indicazioni sul potenziale importo della sanzione monetaria, che può arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuale totale a livello mondiale dell'azienda. *Vedere* Decreto 101/2018, art. 15; *Vedere anche* GDPR, art. 83; Codice in materia di protezione dei dati personali italiano modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), art. 166.

¹⁰⁰ "GDPR, sanzioni e responsabilità: tutto ciò che c'è da sapere", Agenda Digitale, all'indirizzo <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-sanzioni-e-responsabilita-tutto-cio-che-ce-da-sapere>.

¹⁰¹ "GDPR, sanzioni e responsabilità: tutto ciò che c'è da sapere", Agenda Digitale, all'indirizzo <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-sanzioni-e-responsabilita-tutto-cio-che-ce-da-sapere>.

¹⁰² *Vedere* GDPR, art. 82; Codice Civile, art. 2043 ("Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"). *Vedere* sopra ai par. 24 e segg.

¹⁰³ Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), art. 167.

¹⁰⁴ Codice Penale, art. 684 ("Chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258").

¹⁰⁵ Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), art. 50.

¹⁰⁶ Codice Penale, articolo 615-bis, al par. 1 ("Chiunque, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni"); G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, 2016-2017 ed., 2017, §22.02 [16].

¹⁰⁷ Codice Penale, art. 615-bis, al par. 2 ("Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo"); Codice Penale, art. 615-bis, al par. 3 ("I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato").

¹⁰⁸ Sentenza della Corte di Cassazione, dell'8 aprile 1994 in G. Scorza, in C. Glasser, Jr. (a cura di), *International Libel and Privacy Handbook: a global reference for journalists, publishers, webmasters, and lawyers*, 2016-2017 ed., 2017, §22.02 [16].

¹⁰⁹ Codice Penale, art. 617-septies, al par. 1 ("Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonda con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni").

¹¹⁰ Codice Penale, art. 617-septies, al par. 2 ("La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni derivi in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca").

¹¹¹ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5525/2012, del 5 aprile 2012, all'indirizzo <https://www.rejus.eu/db/cases/italy-court-cassation-3rd-civil-section-5-april-2012-55252012>.

¹¹² Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5525, del 5 aprile 2012,; *Vedere anche* Di Cocco e G. Sartor (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in Italy: Implied constitutional rights*, in M. Brkan e E. Psychogiopoulou (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, 2017, a pag. 153.

¹¹³ M. Biasiotti e S. Faro, *The Italian perspective of the right to oblivion*, 30 Int'l Rev. of L., Computers & Tech. 5 (2016).

¹¹⁴ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 3679, del 9 aprile 1998, in C. Di Cocco e G. Sartor (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in Italy: Implied constitutional rights*, in M. Brkan e E. Psychogiopoulou (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, 2017, a pag. 150 e segg.

¹¹⁵ Sentenza della Corte di Cassazione, n. 13161, del 24 giugno 2016; *Vedere anche* la Sentenza della Corte di Cassazione, n. 6916 del 20 marzo 2018 ("la facile accessibilità e consultabilità dell'articolo giornalistico, superiore a quelle dei quotidiani cartacei, tenuto conto dell'ampia diffusione locale del giornale on line, consentiva di ritenere che, dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale, fosse trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate potessero aver soddisfatto gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica").

¹¹⁶ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 3679, del 9 aprile 1998, al par. 4. *Vedere anche* M. Biasiotti e S. Faro, *The Italian perspective of the right to oblivion*, 30 Int'l Rev. of L., Comps. & Tech. 5 (2016).

¹¹⁷ *Vedere sopra* al par. 22.

¹¹⁸ C. Di Cocco e G. Sartor, *Courts, Privacy and Data Protection in Italy: Implied constitutional rights*, in M. Brkan e E. Psychogiopoulou (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, 2017, a pag. 150.

¹¹⁹ *Vedere* Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 5525/2012, del 5 aprile 2012, all'indirizzo <https://www.rejus.eu/db/cases/italy-court-cassation-3rd-civil-section-5-april-2012-55252012>.

¹²⁰ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 3679, del 9 aprile 1998 ("la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: 'la

verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione").

¹²¹ Sentenza del Consiglio di Stato, causa n. 19 del 1999 in P. Algeri, *L'accesso agli atti amministrativi*, all'indirizzo <http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/L%20accesso%20agli%20atti%20amministrativi,%20a%20cura%20di%20PIETRO%20ALGIERI.pdf> ("Questa qualificazione [diritto di accesso] è dettata dall'esigenza di individuare un fondamento costituzionale per il diritto di accesso [articoli 21, 24 e 97 della Costituzione] e di riconoscere la dignità sostanziale della posizione del richiedente"). *Vedere anche* D.-U. Galetta, *The Italian Freedom of Information Act 2016: Why Transparency-on-Request Is a Better Solution*, 8 Italian J. Pub. L. 268, a pag. 271 e segg. (2016).

¹²² *Vedere* P. Algeri, *L'accesso agli atti amministrativi*, all'indirizzo <http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/L%20accesso%20agli%20atti%20amministrativi,%20a%20cura%20di%20PIETRO%20ALGIERI.pdf>; D.-U. Galetta, *The Italian Freedom of Information Act 2016: Why Transparency-on-Request Is a Better Solution*, 8 Italian J. Pub. L. 268, a pag. 271 e segg. (2016). *Vedere* D. Vaiano, *L'evoluzione del diritto di accesso ai documenti amministrativi*, Ambiente diritto, all'indirizzo <http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/l%E2%80%99evoluzione-del-diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi> ("Con l'attualissimo decreto legislativo n. 97 del 2016, si è intervenuti nuovamente sul principio di trasparenza e sul diritto di accesso. La prima novità importante è l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come accessibilità totale, poiché non si tratta solo di favorire forme diffuse di controllo, ma anche di tutelare i diritti fondamentali, ossia quei diritti sanciti nell'articolo 1 II co. D.lgs. n.33 del 2013, vale a dire le libertà individuali e collettive, i diritti civili, politici e sociali che integrano il diritto ad una buona amministrazione"); D.-U. Galetta, *Transparency and Access to Public Sector Information in Italy: A Proper Revolution*, 6 Italian J. Pub. L. 212, a pag. 216 e segg. (2014).

¹²³ *Vedere*, ad esempio, Costituzione italiana, art. 113 ("Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. ...").

¹²⁴ *Vedere*, ad esempio, Costituzione italiana, art. 97 ("Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. ...").

¹²⁵ D.-U. Galetta, *The Italian Freedom of Information Act 2016: Why Transparency-on-Request Is a Better Solution*, 8 Italian J. Pub. L. 268, a pag. 271 (2016).

¹²⁶ C. Di Cocco e G. Sartor, *Courts, Privacy and Data Protection in Italy: Implied constitutional rights*, in M. Brkan e E. Psychogiopoulou (a cura di), *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, 2017, a pag. 139.

¹²⁷ Direttiva (UE) 2016/343, nella Rec. 19.

¹²⁸ *Vedere* legge n. 15 dell'11 febbraio 2005, art. 22, alla Sezione 1(a) ("per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi").

¹²⁹ Legge n. 124 del 7 agosto 2015, art. 7, nella sezione 1 (h) ("fermi restando gli obblighi di pubblicazione riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"); *Vedere anche* D.-U. Galetta, *The Italian Freedom of Information Act 2016: Why Transparency-on-Request Is a Better Solution*, 8 Italian J. Pub. L. 268, a pag. 278 (2016).

¹³⁰ Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.

¹³¹ *Vedere* Ministero per la Pubblica Amministrazione, in "FOIA", <http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7>.

¹³² Il FOIA è entrato in vigore nel dicembre 2016. *Vedere* A. Longo, *Ecco il testo del decreto Foia, la trasparenza della PA parte da dicembre*, La Repubblica, del 19 maggio 2016, all'indirizzo <https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2016/05/19/news/ecco-il-testo-del-decreto-foia-la-trasparenza-della-pa-parte-da-dicembre-140128514>.

¹³³ *Vedere* FOIA, art. 6, nella sezione 1(3) ("L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. ..."); *Vedere anche* D.-U. Galetta, *The Italian Freedom of Information Act 2016: Why Transparency-on-Request Is a Better Solution*, 8 Italian J. Pub. L. 268, a pag. 281 (2016).

¹³⁴ FOIA, art. 6, nella sezione 2 (1).

¹³⁵ FOIA, art. 6, nella sezione 2 (2).

¹³⁶ I dati richiesti ai sensi del FOIA possono essere soggetti a pubblicazione obbligatoria o a pubblicazione a discrezione dell'ente amministrativo. *Vedere* FOIA, art. 6, sezione 1(3)(d).

¹³⁷ FOIA, art. 6, nella sezione 1(3).

¹³⁸ FOIA, art. 6, nella sezione 1(6).

¹³⁹ FOIA, art. 6, nella sezione 1(7).

¹⁴⁰ FOIA, art. 6, nella sezione 1(8).

¹⁴¹ Codice di Procedura Penale, art. 471.

¹⁴² Codice di Procedura Penale, art. 472.

¹⁴³ Codice di Procedura Penale, artt. 114.1 e 329.

¹⁴⁴ *Vedere* Codice Penale, art. 684 ("Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258").

¹⁴⁵ Codice di procedura penale, art. 114.6-bis ("È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta").

¹⁴⁶ Codice di Procedura Civile, art. 128.

¹⁴⁷ Sentenza della Corte costituzionale italiana, n. 16, del 10 dicembre 1981 ("l'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità sia pubblica che privata del singolo e degli enti nell'esercizio delle loro funzioni. Ora, se il diritto di attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica deve essere conforme alla verità sostanziale dei fatti e l'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, non è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare disciplina proprio per quanto attiene alla personalità, che risente, nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici, familiari e sociali, i quali incidono in modo definitivo sulla sua formazione.")

¹⁴⁸ Sentenza della Corte di Cassazione italiana, causa n. 7504, del 18 febbraio 2014.

¹⁴⁹ *Vedere* Legge n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

¹⁵⁰ *Vedere* Codice Civile, artt. 2575-2583.

¹⁵¹ Legge sul diritto d'autore, art. 1.

¹⁵² Legge sul diritto d'autore, art. 6.

¹⁵³ Legge sul diritto d'autore, art. 2.

¹⁵⁴ Legge sul diritto d'autore, art. 3.

¹⁵⁵ Legge sul diritto d'autore, art. 4.

¹⁵⁶ Legge sul diritto d'autore, art. 12.

¹⁵⁷ Legge sul diritto d'autore, art. 20.

¹⁵⁸ Legge sul diritto d'autore, art. 142.

¹⁵⁹ *Vedere* "Diritto di pentimento", SIAE.it, all'indirizzo <https://www.siae.it/en/diritto-dautore/moral-rights/right-of-repentance>.

¹⁶⁰ Il regime che disciplina i diritti morali differisce leggermente da quello che governa i diritti economici. *Vedere* Legge sul diritto d'autore, artt. 168 e segg.

¹⁶¹ *Vedere* Legge sul diritto d'autore, art. 159.

¹⁶² Legge sul diritto d'autore, art. 158.

¹⁶³ Legge sul diritto d'autore, art. 163.

¹⁶⁴ Legge sul diritto d'autore, art. 171.

¹⁶⁵ Legge sul diritto d'autore, art. 171.

¹⁶⁶ Legge sul diritto d'autore, art. 172.

¹⁶⁷ Legge sul diritto d'autore, art. 174 bis.

¹⁶⁸ Legge sul diritto d'autore, art. 8.

¹⁶⁹ Legge sul diritto d'autore, art. 10.

¹⁷⁰ Legge sul diritto d'autore, art. 7.

¹⁷¹ Legge sul diritto d'autore, art. 38. La sezione II contiene ulteriori regole speciali per riviste e giornali.

¹⁷² Legge sul diritto d'autore, art. 65., alla sezione 1.

¹⁷³ Legge sul diritto d'autore, art. 65., alla sezione 2.

¹⁷⁴ Legge sul diritto d'autore, art. 101 ("La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte"). L'articolo identifica anche due atti illeciti, vale a dire "(a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia" e "(b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. *Vedere* Legge sul diritto d'autore, art. 101, al par. 2.

Fact-Checkers Legal Support Initiative

